

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 53009 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2012, posta in deliberazione il 20 giugno 2016 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

TRA

~~COMUNE DI ROMA~~
(avv. Laila Perciballi)

attore

E

~~COMUNE DI ROMA~~
(avv. Federica Graglia)

~~COMUNE DI ROMA~~
(avv. Ilaria Riccio)

convenuti

~~COMUNE DI ROMA~~

~~TRIBUNALE DI ROMA~~

convenuti-contumaci

CONCLUSIONI

All'udienza del 31.3.2016 il difensore di ~~Paolo Argentino~~ si riportava alle conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e il difensore di ~~Paolo Argentino~~ richiamava le conclusioni formulate nei propri scritti difensivi.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - ~~Esponente Argento~~, con atto di citazione consegnato per la notifica il 9.5.2011, aveva convenuto in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, il ~~Comune di Roma (ora Roma Capitale)~~, il ~~Comune dell'Aquila~~, ~~Equitalia Roma Spa~~, (poi ~~Equitalia SpA~~) e la ~~Provincia di Roma - una Contoria del Governo~~, esponendo che nel maggio di quell'anno era venuto a conoscenza che nell'anno 2008 sulla propria autovettura tg. ~~AY8193~~ era stato iscritto un fermo di autoveicolo ex art. 86 del DPR n. 602/1973, a cautela di crediti riferiti a 24 cartelle di pagamento, per complessivi € 5.371,36. Aveva quindi proposto numerosi motivi di opposizione, di natura sia formale, sia sostanziale. L'opponente aveva infine chiesto, previo accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo: di annullarlo e/o cancellare la misura e le sottostanti cartelle di pagamento e i verbali di accertamento di sanzione amministrativa; di accertare la responsabilità delle controparti e di condannarle al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In via subordinata, ha chiesto di ordinare la cancellazione del fermo e di accertare il minore reale importo dovuto, con ordine alle controparti di emettere nuova cartella esattoriale con i reali importi dovuti.

~~Equitalia SpA~~ aveva eccepito l'incompetenza per materia del giudice di pace e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività; nel merito aveva chiesto di rigettare la domanda perché infondata.

~~Il Comune di Roma~~ aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roma, sostenendo che per le violazioni di disposizioni del codice della strada commessa nel territorio del ~~Comune dell'Aquila~~ era competente il Giudice di pace ~~dell'Aquila~~; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

~~Il Comune di Roma~~ e la ~~Provincia di Roma~~ erano rimasti contumaci.

Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 2936/2012 del 26.6.2012, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, affermando la competenza del tribunale civile competente per territorio.

~~Esponente Argento~~ ha riassunto la causa davanti a questo ufficio, riproponendo i medesimi motivi di opposizione e formulando le medesime conclusioni.

Anche ~~Equitalia SpA~~ ha riproposto le medesime difese ed eccezioni già formulate davanti al giudice di pace.

~~Il Comune di Roma~~ ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva "in relazione alla cartelle di pagamento discrezionalmente adottate dalla Concessionaria del Servizio di Riscossione" e, nel merito, ha chiesto di rigettare tutte le richieste formulate dalla controparte.



Il ~~Comune di Roma~~ e ~~CEPETA S.p.A.~~ sono rimasti contumaci.

Con ordinanza dell'11.1.2013 è stata disposta la sospensione degli effetti dell'iscrizione del fermo e della riscossione coattiva, limitatamente ai crediti di natura non tributaria; con lo stesso provvedimento è stata sottoposta alle parti, d'ufficio, la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ai crediti di natura tributaria.

2 – Poiché l'opponente ha fatto riferimento, nei propri scritti, sia al "fermo" di beni mobili registrati, sia al "preavviso di fermo", ed ~~Espresso~~ ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione al preavviso di fermo, occorre precisare che ~~Espresso~~ – come da questo affermato nell'atto di citazione davanti al Giudice di pace di Roma – ha proposto l'opposizione successivamente all'iscrizione del fermo ex art. 86 del DPR n. 602/1973. Ciò risulta dall'esito dell'ispezione del PRA, prodotta dall'opponente all'atto della costituzione in giudizio, nella quale è attestato che il fermo era stato iscritto il 21.4.2008.

3 – La cartella di pagamento n. 097 2005 0279025538, per l'importo di € 1.735,44, attiene ad un credito per "tassa smaltimento rifiuti" vantato da ~~Comune di Roma~~, come si desume dall'estratto di ruolo prodotto da ~~Espresso~~.

Ciò premesso, con riferimento alla questione di giurisdizione sollevata d'ufficio, si rileva: a) che l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, dispone che: *"appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica"*; b) che l'art. 19, comma 1, lett. e-ter del D. Lgs 31.12.1992, n. 546, come modificato dall'art. 35, comma 26-quinquies, del DL 4.7.2006, n. 223, conv. con modd. nella legge 4.8.2006, n. 248, attribuisce alle Commissioni Tributarie i ricorsi avverso il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; c) che la Corte Costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006); d) che l'attribuzione al giudice tributario della



giurisdizione nei procedimenti aventi ad oggetto le opposizioni al fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del DPR n. 602/73, disposta dal menzionato art. 19, comma 1, lett. e-ter del D. Lgs 546/92, non può essere riferita, attraverso il ricorso ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alle ipotesi in cui il rapporto, da cui origina il credito a garanzia del quale il fermo è iscritta, non abbia natura tributaria (argomenta ex Cass. SS.UU. ord. n. 14831/08); e) che tali procedimenti rientrano, invece, nella giurisdizione delle commissioni tributarie ogniqualvolta il fermo sia stato iscritto o minacciato per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (arg. ex Cass., sent. 4077/2010; 6594/2009) o comunque di crediti di natura tributaria.

Inoltre, la giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è esclusa qualora esse riguardino il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivo (Cass. 8273/08; 17943/09), mentre nel caso in esame non risulta che tale fase della procedura – relativa all'espropriazione forzata – fosse stata già introdotta al momento della proposizione della domanda giudiziale.

Pertanto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, con riferimento ad ogni motivo di opposizione riferito al credito di cui alla cartella di pagamento n. 097 2005 0279025538 e, per quanto afferente a quel credito, all'iscrizione del preavviso del fermo di bene mobile registrato.

4 – Tra i numerosi motivi di opposizione, proposti “a pioggia” ~~dall'Agente~~, vi è anche l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione del fermo e specificamente indicate nell'atto di citazione.

Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ~~Equitalia Sud~~ ha prodotto in copia (la cui conformità all'originale non è stata contestata con la prima difesa successiva) gli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate con cui erano state notificate alcune cartelle.

La cartella n. 097 2006 000110420, invero, non corrisponde ad alcuna di quelle indicate dall'attore nell'atto di citazione o oggetto di opposizione, né dalla ulteriore documentazione prodotta da ~~Equitalia Sud~~ dalle altre parti si evince che fosse una delle cartelle sottese all'iscrizione del fermo. La sua produzione è pertanto irrilevante.

Irrilevante è anche la produzione della cartella di pagamento n. 097 2005 0279025538, a seguito del rilievo del difetto di giurisdizione di cui al precedente paragrafo.

Gli altri avvisi di ricevimento prodotti dall'Agente della riscossione si riferiscono alla notificazione delle cartelle nn. 097 2000 243242463, 097 2000 0477659879,



097 2003 0006789205, 097 2006 0218587447 e 097 2008 0106795244. Poiché l'opponente, con la prima difesa successiva alla produzione degli avvisi, non ha formulato alcun rilievo in ordine alla validità della loro notifica, le sopra menzionate cartelle di pagamento devono ritenersi ritualmente notificate.

Non è stata, invece, fornita la prova dell'avvenuta notifica delle altre cartelle di pagamento le quali devono pertanto essere annullate.

Si tratta delle cartelle nn. 070 450 1994 09 19 122688, 070 450 1995 0419 1901827, 070 450 1995 11 19 321 51 58, 070 450 1996 02 02 0490108, 070 450 1996 0400936267, 070 450 1996 04 102813936, 070 450 1996 04192380817, 070 450 1996 11194368715, 070 450 1997 02194925629, 070 450 1997 04022242947, 070 450 1997 04104098569, 070 450 1997 04193979835, 070 450 1997 09194810637, 070 450 1998 02190626569, 070 450 1999 02020041068, 070 450 1999 09195315533, 097 2000 20235045687 e 097 2003 0084749279.

5 – Le cartelle ritualmente notificate si riferiscono tutte a crediti per sanzioni amministrative, irrogate dal ~~Comune dell'Aquila~~ (n. 097 2000 0477659879) e dal ~~Comune di Roma~~ (nn. 097 2000 243242463, 097 2003 0006789205, 097 2006 0218587447 e 097 2008 0106795244), i quali non hanno fornito la prova di avere notificato a ~~Pastrale Argentino~~ i verbali di accertamento delle violazioni, costituenti i titoli esecutivi posti a fondamento della riscossione coattiva.

Pertanto anche dette cartelle devono essere annullate, in accoglimento dello specifico motivo di opposizione proposto dall'attore.

6 – All'annullamento di tutte le cartelle di pagamento opposte (eccetto quella relativa ad un credito tributario) consegue che deve ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione del fermo opposto, con effetti limitati ai crediti, di natura non tributaria, a cui si riferiscono le cartelle di pagamento di cui è stato disposto l'annullamento.

7 – Alla prevalente soccombenza segue la condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, in favore di ~~Pastrale Argentino~~ delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, immediatamente applicabile.

La liquidazione delle spese non concerne l'attività svolta nella fase del processo tenuta davanti al Giudice di Pace, questo soltanto essendo tenuto a procedervi con riferimento al processo definito davanti a sé.



P. Q. M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ~~ROSA PASQUALE~~ nei confronti di ~~ROMA BARRANI, CORRADO SUBASSI, COGNOME~~ ~~PRETTERIBAZZONI~~, così provvede:

- a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, con riferimento ad ogni motivo di opposizione riferito al credito di cui alla cartella di pagamento n. 097 2005 0279025538 e, per quanto afferente a quel credito, all'iscrizione del preavviso del fermo di bene mobile registrato;
- b) ordina la cancellazione dell'iscrizione del fermo ex art. 86, DPR n. 602/1973, eseguita sull'autovettura tg. AX81VS di proprietà di ~~Rosario Argenteo~~, con effetti limitati ai crediti, di natura non tributaria, a cui si riferiscono le cartelle di pagamento di cui si dispone l'annullamento nel capo seguente;
- c) annulla le cartelle di pagamento nn. 070 450 1994 09 19 122688, 070 450 1995 0419 1901827, 070 450 1995 11 19 321 51 58, 070 450 1996 02 02 0490108, 070 450 1996 0400936267, 070 450 1996 04 102813936, 070 450 1996 04192380817, 070 450 1996 11194368715, 070 450 1997 02194925629, 070 450 1997 04022242947, 070 450 1997 04104098569, 070 450 1997 04193979835, 070 450 1997 09194810637, 070 450 1998 02190626569, 070 450 1999 02020041068, 070 450 1999 09195315533, 097 2000 20235045687 e 097 2003 0084749279 e le cartelle di pagamento nn. 097 2000 0477659879, 097 2000 243242463, 097 2003 0006789205, 097 2006 0218587447 e 097 2008 0106795244;
- d) condanna le parti opposte, in solido tra loro, al pagamento in favore di ~~Pasquale Argenteo~~ delle spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio in € 3.020,34 (di cui € 2.737,50 per compensi e € 282,84 per spese), oltre a rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore avvocato Laila Perciballi, dichiaratasi antistataria.
- Così deciso in Roma, il 29.12.2016

Il Giudice
Federico Salvati

